

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)246

Vol. 1978/0080

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 246 def.

Bruxelles, 29 maggio 1978

Proposta di
NONA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(78) 246 def.



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare gli articoli 99 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE del
Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di
affari (1) fissa al 1° gennaio 1978 il termine massimo per l'applicazione
effettiva della direttiva negli Stati membri ;

considerando che tale direttiva, che stabilisce una base imponibile
uniforme d'imposta sul valore aggiunto, prevede disposizioni comuni in
tutti i campi di pertinenza di questa imposta ; che la determinazione
delle condizioni d'applicazione di queste disposizioni compete, in
molti casi, agli Stati membri ; che, dati l'importanza della direttiva
e il gran numero di disposizioni nazionali necessarie, diversi Stati
membri non sono stati in grado di effettuare in tempo le modificazioni
necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva ; che
questi Stati membri non hanno potuto condurre a termine, entro la data
prevista, la procedura legislativa di adeguamento alla direttiva della
propria normativa in materia d'imposta sul valore aggiunto ;

considerando che questi Stati membri chiedono un nuovo termine per
l'applicazione della direttiva 77/388/CEE ; che un termine massimo di
dodici mesi è sufficiente a tale scopo ; che questo nuovo termine non
può inficiare gli eventuali effetti di quelle disposizioni della
direttiva che non richiedono dei provvedimenti nazionali d'esecuzione,
se questi effetti si sono verificati tra il 1° gennaio 1978 e la data
di notifica della presente direttiva,

(1) G.U. n. L. 145 del 13.6.1977, pag.1

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 della direttiva 77/388/CEE, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi sono autorizzati ad applicare la direttiva stessa al più tardi il 1° gennaio 1979. Questa deroga non inficia gli eventuali effetti di quelle disposizioni della direttiva 77/388/CEE che non richiedono dei provvedimenti nazionali di esecuzione, se questi effetti si sono verificati prima della data di notifica della presente direttiva.

Articolo 2

La Danimarca, la Francia, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente